



CITTÀ DI CAVARZERE

Provincia di Venezia
 C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2
 Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277
 Tel. 0426 317111 - Fax 0426 310757
 e-mail comune@comune.cavarzere.ve.it
 sito www.comune.cavarzere.ve.it

Servizio Tributi-Commercio-Esigenze Abitative-SS.DD.-Leva-Istat

Dirigente del Settore: dott. Luigi Maria Girotto - Responsabile del Servizio: p.to Daniele Ravaro - tel. 0426/317117.

Protocollo elettronico inviato su file di Segnatura.xml allegato

li, 1 aprile 2015

Spett.le **LUSIAN Adolfo**,
 c/o Studio geom. Castello Ivano
 Via Garibaldi, 28/1
 35043 MONSELICE PD
ivano.castello@pec.it

e, p.c.,

Settore Governo del Territorio
SEDE MUNICIPALE

Oggetto: parere su insediamento di media struttura per la vendita di alimentari e non alimentari.

In merito alla Vs richiesta del 28/03/2015 acquisita al protocollo comunale n. 5126, relativa alla richiesta di parere in oggetto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 28.12.2012 n. 50, l'apertura di una media struttura di vendita sino a 1.500 mq di *superficie di vendita* è soggetta a SCIA (segnalazione certificata inizio attività) da presentarsi al SUAP.

Il successivo art. 21, comma 1, della citata L.R. 50/2012 dispone che le medie strutture con *superficie di vendita* non superiore a 1.500 mq possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purchè non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Riguardo, invece, le medie strutture con *superficie di vendita* superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale deve prima localizzare le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all'art. 4 della L.R. 50/2012.

Il regolamento regionale citato è quello del 21 giugno 2013, n.1 ad oggetto: "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)" approvato con delibera G.R. Veneto n. 1047 del 18 giugno 2013 e pubblicato sul BUR Veneto n. 53 del 25/06/2013.

Si rammenta infine che per *superficie di vendita* deve intendersi quella indicata all'art. 3 della L.R. 50/2012 e cioè: *l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.*

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
 Ravaro Daniele

